

Comune di Prapelato (Torino)

**Deliberazione di C.C. 4 del 24.04.2015 - Modifiche al Regolamento edilizio.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

**1. DI INSERIRE il seguente il seguente art. 2 nel regolamento edilizio vigente:**

**ART. 2**

***Commissione locale paesaggio***

*1. Ai sensi della L.R. 1.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” e della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, la Commissione locale per il paesaggio, è costituita a livello di Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea composta da 7 membri nominati dall'unione stessa e con le competenze ad essa specificatamente assegnate dagli artt 3 e 7 della LR 32/2008.*

*2. La commissione viene nominata con proprio atto all'interno dell'Unione dei Comuni. I membri saranno individuati garantendo alla Commissione una multidisciplinarietà (art 4 comma 2 della LR 32/2008) di competenze nell'ambito paesaggistico e dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle norme ed indicazioni contenute nei provvedimenti richiamati al primo comma ed a cui si rimanda anche in ordine alle incompatibilità ed all'effettivo esercizio delle funzioni. La commissione locale per il paesaggio dura in carica un triennio; la Commissione conserva comunque le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*

*3. La commissione locale per il paesaggio dell'unione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente di volta in volta nominato.”*

(omissis)